

IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel giudizio di omologazione, registrato al n° 24-1/2014 RCP, instaurato da:

- **COOPCA - SOCIETA' COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO IN LIQ.** (CF 00188930309) con sede legale in Tolmezzo (UD), con il patrocinio dell'avv. CAMPEIS GIUSEPPE;

proponente

con l'intervento di:

- **Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo COOPCA - SOCIETA' COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO IN LIQ.** (n° 24/2014 R.C.P.), dott. F. Beltramini, non costituito;
- **Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine**, non costituito;
- **Creditori dissenzienti**, non costituiti

Il Tribunale osserva quanto segue.

Il ricorso per concordato preventivo con riserva di presentazione di proposta, piano e documenti è stato depositato il 17.11.2014 (n° 24/2014 R.C.P.).

Sciolta la riserva il 17.3.2015 e proposte alcune modifiche, con decreto del 16.4.2015 si ammetteva la società alla procedura e si ordinava la convocazione dei creditori.

Nei termini di legge (scaduti il 10.7.2015) la proposta, per come illustrata dalla relazione del commissario giudiziale, è stata approvata dalla maggioranza dei creditori, con numerosi voti dissenzienti.

All'udienza camerale odierna, fissata per il giudizio di omologazione, non si sono costituiti né il P.M., né i creditori dissenzienti né altri oppositori, nonostante regolare notificazione degli atti introduttivi.

Il commissario ha depositato il suo motivato parere sulla richiesta di omologazione, confermando le valutazioni positive già formulate.



Il concordato proposto, di tipo misto, offre ai creditori, contro parziale remissione dei debiti (art. 160 comma primo lett. A L.Fall.):

- la messa a disposizione a loro favore di tutti i beni del suo attivo patrimoniale, perché vengano realizzati a ministero di liquidatore giudiziale già individuato nella dott.ssa P. Cella;
- a parziale e limitata eccezione, una continuità aziendale diretta, al massimo fino al 31.12.2015, al solo scopo di mantenere intatti i valori di avviamento e magazzino, in attesa di loro completa liquidazione.

Il piano prevede le seguenti linee guida:

- a) prosecuzione dell'attività commerciale in continuità diretta fino al 31.12.2015;
 - a.1) accettazione, da parte del liquidatore giudiziale, delle offerte irrevocabili di acquisto di specifici rami aziendali e annessi immobili già pervenute alla proponente, se ritenute convenienti dal liquidatore;
 - b) vendita a mezzo di procedure competitive dei residui rami aziendali in esercizio ed annessi immobili;
 - c) vendita, a mezzo di contratto estimatorio, del magazzino merci a favore degli acquirenti di rami aziendali;
 - d) ordinaria liquidazione per crediti (anche risarcitori), residuo magazzino e tutto il resto dell'attivo ai sensi dell'art. 182 L.Fall.;
 - e) vendita delle partecipazioni nelle controllate (in via totalitaria) Immobilcoopca Srl, S.Liberale Srl, Supermercato Conca d'Oro Srl ai sensi dell'art. 182 L.Fall.;
 - e.1) in alternativa, il trasferimento ai creditori del prezzo ricavato dalla cessione di tutti gli immobili o rami aziendali oggi in proprietà delle suddette controllate, in forza di specifici contratti già stipulati con ciascuna società (con impegno di queste a rilasciare mandato e procura irrevocabili agli organi della procedura per procedere a vendita), dedotto quanto necessario a soddisfare i creditori di ciascuna controllata.

Ciò dovrebbe consentire, secondo le più aggiornate previsioni del commissario giudiziale, di ricavare € 44,2 mln circa, con cui pagare:

- i creditori prededucibili (€ 2,8 mln circa) subito, tutti e per intero;
- i privilegiati tutti e per intero (€ 30,8 mln circa, con eccezione del creditore ipotecario Banca Popolare di Vicenza, di cui si prevede la soddisfazione nel limite del prezzo ricavando dalla vendita dell'immobile gravato, e di alcuni creditori titolari di privilegio speciale Iva di rivalsa, declassati a chirografo perché non sussiste più il bene gravato nel patrimonio della



debitrice) alla conclusione delle operazioni di liquidazione progettate sui beni gravati dalla prelazione, prevista entro il mese di luglio 2016;

- i chirografi (suddivisi in tre classi) cui destinare l'attivo residuo rispettivamente: per l'1% (istituti bancari); per il 32% (fornitori ed altri); per il 67% dell'attivo residuo (soci sovventori); entro il settembre 2018, in via indicativa e non vincolante; la percentuale offerta ai chirografi (sul ricavato residuo, non sul credito) è invece proposta come vincolante.

Sono postergati i crediti sorti per effetto della richiesta di recesso dei soci dalla società (rimborso azioni) e non ancora liquidati.

Il commissario, nel suo parere finale, segnala che si può ragionevolmente attendere un esito concordatario che consenta la distribuzione di € 10,6 mln ai chirografi, il tutto però dipendendo dall'effettiva realizzazione dei cespiti dell'attivo nella misura predicata dal piano.

Siffatta proposta concordataria, votata dalla maggioranza degli aventi diritto anche in ogni singola classe, in assenza di opposizioni, col parere favorevole del commissario giudiziale e vista la regolarità della procedura seguita, deve essere omologata *de plano ex art. 180 L.Fall.*

Sotto il profilo esecutivo, va rilevato che il piano omologato è basato su procedure di liquidazione generiche, rimesse per la loro disciplina all'art. 182 L.Fall. L'attuazione del piano approvato dai creditori va dunque affidata al liquidatore giudiziale, che viene contestualmente nominato in dispositivo conformemente alla proposta, non emergendo cause di incompatibilità.

Questi procederà con pienezza di poteri in ogni sede a compiere tutti gli atti necessari alla sua realizzazione; in particolare provvederà:

- immediatamente, a consultare il comitato dei creditori per pianificare le modalità di vendita dell'attivo, stabilendo quali elementi cedere accogliendo le proposte di acquisto già raccolte e quali invece inserire ciononostante in procedure competitive;

- ad eseguire pubblicità commerciali adeguate delle procedure competitive (ad esempio: sito internet tribunale, quotidiano in cui vengono usualmente pubblicate le vendite del tribunale, pubblicazioni locali a stampa, siti *web* specializzati, lettere circolari a potenziali interessati) dirette a stimolare la presentazione di offerte di acquisto entro non meno di un mese dal compimento dell'ultima azione pubblicitaria, indicando anche il dì ed il luogo prefissati per l'esame delle stesse, nonché la base minima di gara;



- ad individuare la migliore offerta, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del comitato dei creditori;

- ad attivare senza indugio le azioni anche giudiziali di recupero di tutti i crediti residui, nonché di natura risarcitoria o fondati sull'art. 2536 secondo comma c.c.;

- a decidere autonomamente come e dove concentrare la liquidità.

Non sono richieste in alcun caso autorizzazioni del giudice delegato per il compimento di atti già contemplati nel piano approvato, benché di carattere straordinario.

La provvista già esistente, e quella raccolta grazie alla vendita dei beni ed all'incasso dei crediti, sarà destinata in primo luogo a costituire presso il liquidatore un fondo disponibile per spese di procedura e vari imprevisti (€ 500.000) e poi utilizzata per i vari pagamenti ai creditori (secondo la graduazione di legge); i prededucibili andranno soddisfatti immediatamente; gli ipotecari ed i privilegiati speciali non oltre un mese dopo la conclusione delle operazioni di vendita sui beni gravati; i privilegiati generali ogni qual volta le disponibilità loro riservate superino la soglia di € 2 mln (salvo riparto anche per importi inferiori se il comitato dei creditori lo consente).

Il commissario giudiziale sorveglierà costantemente lo stato di attuazione del piano approvato e l'esecuzione dei pagamenti previsti, chiedendo in proposito ogni mese dall'omologa al liquidatore notizie e documenti. Analoghe notizie di riscontro acquisirà dai creditori interessati.

Ogni tre mesi il commissario riferirà l'esito delle sue indagini al tribunale ed a tutti i creditori via PEC, per consentire loro di approntare le idonee difese in caso di pregiudizio ai loro interessi.

Il liquidatore presenterà comunque, da parte sua, la relazione semestrale ai sensi dell'art. 182 u.c. L.Fall.

Il presente decreto non è soggetto a gravame ordinario, ed è per legge fin da subito esecutivo, sicché sulla sua base vanno fin da subito eseguiti tutti gli incumbenti previsti nella proposta omologata a prescindere da future impugnazioni; la procedura di concordato preventivo è comunque chiusa, salvi i compiti di sorveglianza di cui all'art. 185 L.Fall.



P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in funzione di tribunale fallimentare,
visto l'art. 180 L.Fall.;

omologa il concordato preventivo di cui alla domanda prenotativa depositata il 17.11.2014,
integrata con atti del 17.3.2015, del 8.4.2015 e del 8.6.2015, da parte di **COOPCA -
SOCIETA' COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO IN LIQ.** (CF 00188930309);

nomina liquidatore dell'attivo concordatario la dott. Paola CELLA (CF
CLLPLA58M67L483G);

nomina il comitato dei creditori come segue:

Banca Popolare di Cividale ScpA (banche);

Amga Energia & Servizi Srl (fornitori);

AIA – Agricola Italiana Alimentare SpA (fornitori);

De Cecco Ivana (lavoratori dipendenti);

Angelillo Tommaso (soci prestatori);

stabilisce come in motivazione i compiti di sorveglianza del commissario giudiziale e le
modalità di liquidazione da seguirsi da parte del liquidatore;

manda al commissario per dare notizia del presente decreto ai creditori;

manda alla cancelleria per la comunicazione e la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

Udine, 29/10/2015

Il Presidente.

